



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 46 del 18/12/2018**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI..**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 10 del **18/12/2018** ).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Chiodi Emanuele, Serri Erica, Leonelli Virginio.

Risultano presenti gli Assessori: Rondelli Mauro, Dani Elio, Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

MURATORI EMILIA	Presente
BERNARDONI ROMANO	Presente
DANI FIORELLA	Presente
GALLI GIOVANNI	Presente
MAGNANI GIADA	Presente
MISLEI GIANCARLO	Presente
CHIODI EMANUELE	Presente
PAVINI LAURA	Presente
SERRI ERICA	Presente
MANZINI GIANNI	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
MANNI CLAUDIO	Presente
TRENTI PIETRO	Assente

**PRESENTI N. 12**

**ASSENTI N. 1**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

**DATO ATTO:**

- che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- che a norma dell'art. 4, comma 1, del TUSP, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che, fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 4 comma 2, le pubbliche amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP.
- che a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevino:

- società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico;
- società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- società previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (o non superiore a 500 mila euro per il triennio 2014-2016);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**TENUTO CONTO:**

- che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
  - in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- Che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», in enti di tipo societario ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- Che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette – in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Montese:
  - in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
  - le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società od organismi non qualificabili come a controllo pubblico. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, per controllo pubblico si deve intendere la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, ovvero la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**EVIDENZIATO** che in merito **all'adempimento di cui all'articolo 24 del TU** nel 2017 il Comune di Marano sul Panaro ha provveduto con delibera di Consiglio n. 31 in data 26/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. AOOMARANO - GEN - 2017 - 0007224 in data 21/10/2017 ed integrato in data 27/11/2017 prot AOOMARANO - GEN - 2017 - 0008027.

**RICORDATO** che, in estrema sintesi il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere e dava atto dell'avvenuta dismissione già dall'anno precedente di HSST-MO s.p.a.. Detta società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera e così realizzare uno strumento di concerto e di condivisione delle strategie da adottare nell'ambito dei processi decisionali di Hera, incrementando conseguentemente il potere negoziale dei soci modenesi.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni a norma delle disposizioni sopra citate, si ritenne dunque opportuno sciogliere la società e perseguire le finalità cui questa era preordinata attraverso la stipula di un patto parasociale fra i soci pubblici modenesi di Hera.

**DATO ATTO** dunque che il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pienamente e puntualmente attuato;

**EVIDENZIATO** che in merito **all'adempimento di cui all'articolo 20 .Lgs.175/2016** è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni e non ricorrono condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi e uffici comunali competenti, e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

**CONSIDERATO** che, come meglio specificato nel Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, allegato alla presente deliberazione, il Comune di Marano sul Panaro, alla data di entrata in vigore del TUSP, ovvero del 31/12/2017, deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società:

#### PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società	CF	Valore % partecipazione e sul capitale sociale
HERA S.P.A.	4245520376	0,00247%
A.M.O. S.P.A.	02727930360	0,0532%
LEPIDA S.P.A.	02770891204	0,0015%
SETA S.P.A.	2201090368	0,012%

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

**FERMO RESTANDO** che gli esiti della ricognizione e della disamina della revisione straordinaria

delle partecipazioni detenute sono esposti nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, in questa sede si rileva che:

- già da tempo il Comune di Marano sul Panaro ha limitato la propria partecipazione societaria solo nei casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica, aveva effettuato già nel 2010, con propria deliberazione n. 74 in data 27/12/2010, una ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell'art.3 della L.244/2007.
- con riferimento alle partecipazioni societarie, attualmente detenute, non sussistono le condizioni perché si possano effettuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione e che margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**DATO ATTO** che il Revisore Unico ha preso visione della proposta di delibera e relativo allegato, come risulta dal verbale n. 13 del 13.12.2018;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

**Con voti** favorevoli n. 9 contrari n. zero ed astenuti n. 3 (Cons. Manzini, Leonelli e Manni) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di dare atto che per quanto riguarda il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 citato è stato puntualmente attuato;
- 3. Di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A") che prevede il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'Ente;**
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
5. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 9 contrari n. zero ed astenuti n. 3 (Cons. Manzini, Leonelli e Manni), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA